



COMPITI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEI FITOSANITARI NEL RAPPORTO TRA AZIENDA AGRICOLA E TERZISTA

L'azienda agricola che acquista un prodotto fitosanitario può delegare un contoterzista alla gestione del prodotto stesso.

La gestione dei fitosanitari da parte del terzista può comprendere le seguenti operazioni, obbligatorie nel caso in cui nell'azienda agricola non vi sia la disponibilità dell'autorizzazione all'utilizzo (PATENTINO), né da parte del titolare, né di un coadiuvante, né di un dipendente:

1. Ritiro e trasporto dei prodotti fitosanitari, dalla struttura del distributore fino all'azienda agricola. Nel caso di consegna a domicilio da parte del distributore questa andrà eseguita presso il contoterzista
2. Stoccaggio del prodotto fitosanitario presso la struttura del contoterzista avente le caratteristiche idonee allo stoccaggio dei fitosanitari, oppure presso un apposito locale od armadietto dell'azienda agricola dotato dei requisiti previsti dalle leggi. In quest'ultimo caso la chiave dovrà essere conservata dall'azienda contoterzista
3. Miscelazione del prodotto fitosanitario e distribuzione sui terreni dell'azienda agricola secondo le buone pratiche agricole ed adottando le dovute precauzioni di prevenzione.
4. Bonifica dei contenitori vuoti dei fitosanitari affinché tali contenitori possano essere considerati rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili agli urbani: dovrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori con acqua, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga normalmente mediante almeno tre, quattro risciacqui consecutivi per quelle confezioni identificate dalle sigle Xn¹ oppure Xi e cinque, sei risciacqui per quelli identificati dalle sigle T+ oppure T o il lavaggio ottenuto mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. In ogni caso gli eluati dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario
5. Sistemare i rifiuti, trattati come al punto 4, in appositi locali o nei cassettoni adibiti a tale scopo, forniti dall'azienda di raccolta dei rifiuti che esegue il porta a porta per il loro ritiro, secondo l'accordo con l'azienda agricola. I rifiuti così trattati non sono più considerati rifiuti pericolosi ma rifiuti speciali assimilabili agli urbani e pertanto potranno essere gestiti presso l'azienda agricola anche se non in possesso del certificato per l'acquisto e l'utilizzo dei fitosanitari.
6. Eseguire i trattamenti rispettando le indicazioni dell'etichetta, le distanze obbligatorie dalle aree frequentate dalla popolazione eventualmente adiacenti all'azienda agricola e segnalando l'esecuzione del trattamento vicino alle aree potenzialmente frequentate da persone.
7. Deve essere fornita l'informazione di non entrare nell'area trattata prima di 48 ore dall'esecuzione del trattamento, senza avere precedentemente indossato gli appositi dispositivi di protezione individuale (maschera con marchio CE)
8. Collocare le confezioni aperte e non completamente svuotate del prodotto in apposito locale od armadio come al punto 2

¹ Nel caso di confezioni con simboli CLP fare riferimento alla tabella della comunicazione del ministero del 15 maggio 2015